



**ORDINANZA N. 80/2022 DEL 25/09/2022**

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

**PORTO DI ANCONA**

**RIMODULAZIONE TEMPORANEA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 21/2021 DEL  
24.09.2021 – UTILIZZAZIONE DI QUOTA PARTE DEGLI SPAZI DEMANIALI GIÀ NELLA  
DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI ANCONA,  
LIMITATAMENTE AD UNA SUPERFICIE DI MQ 80,00,  
PER L'ALLESTIMENTO DEGLI APPRESTAMENTI DI CANTIERE  
PER GLI INTERVENTI RICONNESSI AL PROGETTO  
"NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELL'AMBITO URBANO  
ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0"  
DAL 27.09.2022 AL 30.03.2023**

**IL PRESIDENTE**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la



nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

**VISTO**

l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

**VISTA**

l’Ordinanza Commissariale n. 21/2021 del 24 settembre 2021 con cui questo Ente ha legittimato il Comune di Ancona all’utilizzo delle aree di mq 1150,00 – ubicate in via da Chio – fronte ingresso laterale Mole Vanvitelliana, per ragioni pubblicistiche sottese alla necessità di mantenere inalterata la disponibilità di stalli di sosta pubblici non a pagamento a servizio della collettività a seguito della intervenuta riduzione delle aree all’uopo preposte, riconnessa all’avvio di molteplici cantierizzazioni per la esecuzione di lavori pubblici finanziati con fondi ministeriali nelle zone in stretta prossimità del c.d. Mandracchio;

**VISTA**

la richiesta del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR 12096-23\_09\_2022, con cui l’Ente comunale ha avanzato domanda di utilizzazione di spazi demaniali marittimi, sì come individuati nella planimetria allegata, nell’ambito delle aree già destinate al Comune di Ancona per le finalità di cui all’Ordinanza n. 21/2021 del 24 settembre 2021, per l’allestimento degli apprestamenti di cantiere funzionali agli interventi riconnessi al progetto “Nuova Illuminazione Pubblica dell’Ambito Urbano – ITI Waterfront di Ancona 3.0”;

**VISTA**

la medesima nota prot. n. ARR 12096-23\_09\_2022, a mezzo della quale l’Ente comunale ha evidenziato l’esigenza di che trattasi nell’ambito di un intervento infrastrutturale che rappresenta un flag-project della strategia urbana di sviluppo sostenibile ITI Waterfront 3.0, che vede il coinvolgimento di questa Autorità di Sistema Portuale attraverso uno specifico partenariato, con l’obiettivo di valorizzare il contesto del fronte mare inteso come grande spazio pubblico in stretta relazione con l’hub portuale;

**VISTA**

sempre la medesima istanza, con cui il Comune di Ancona ha rappresentato che per l’avvio del cantiere lungo via XXIX Settembre per i lavori di che trattasi è reso necessario individuare, ai fini del rispetto della normativa vigente per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 s.m.i., un’area di circa 80,00 mq necessaria a contenere un modulo ufficio mobile, un modulo toilette per i lavoratori, nonché uno spazio di sosta per un mezzo pesante;

**CONSIDERATA**

l’esigenza manifestata dall’istante Amministrazione di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto allestimento degli apprestamenti di cantiere per gli interventi riconnessi al progetto “Nuova Illuminazione Pubblica dell’Ambito Urbano – ITI Waterfront di Ancona 3.0, limitatamente ad uno spazio di mq 80,00 nell’ambito della maggior area di mq 1150,00, già destinata ad altri usi pubblici a favore della collettività, giusta Ordinanza Commissariale n. 21/2021;



**CONSIDERATO** che l'ubicazione individuata nella area evidenziata nella planimetria allegata non arreca disagi al funzionamento del sistema viabilistico portuale, nonché agli spazi ivi individuati con finalità di parcheggio ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 21/2021, in un'ottica di bilanciamento delle esigenze sottese alla predisposizione dei dovuti apprestamenti di cantiere a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle lavorazioni previste dall'intervento di che trattasi;

**RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare la rimodulazione temporanea dell'utilizzo degli spazi di che trattasi, con il mantenimento delle funzioni di parcheggio ad uso pubblico delle aree di mq 1150,00 come da Ordinanza Commissariale n. 21/202 e la temporanea destinazione di una quota parte delle stesse, per mq 80,00, alle necessità di cantierizzazione con adeguati apprestamenti, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle suddette attività;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

che, a decorrere dal 27.09.2022 fino alla data del 30.03.2022, gli spazi demaniali marittimi di mq 80,00, sì come individuati nella planimetria allegata, ubicati nell'ambito della maggior area di mq 1150,00, già destinata al Comune di Ancona per le finalità di parcheggio di cui all'Ordinanza Commissariale n. 21/2021 del 24 settembre 2021, saranno utilizzati per l'allestimento degli apprestamenti di cantiere funzionali agli interventi riconnessi al progetto "Nuova Illuminazione Pubblica dell'Ambito Urbano – ITI Waterfront di Ancona 3.0", con l'apposizione di un modulo ufficio mobile, di un modulo toilette per i lavoratori, nonché la riserva di uno spazio di sosta per un mezzo pesante.

Soggetto Committente: Comune di Ancona;

Responsabile del procedimento: Arch. Claudio Centanni;

Direttore dei Lavori: ing. N. Finizio;

Coordinatore della Sicurezza: ing. F. Borsini

Impresa esecutrice: Co-GeSi s.r.l. Cf. 11032900018, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 06.07.2020 del Comune di Ancona.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **ORDINA**

#### **Art. 1**

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.



## ART. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, gli spazi impegnati resteranno nella totale custodia dell'impresa esecutrice incaricata dal Comune di Ancona.

Tali spazi, a cure ed oneri dello stesso soggetto, dovranno, pertanto, risultare sempre correttamente recintati e segnalati onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e di ogni altra norma applicabile alla fattispecie di qualunque ordine e grado.

## Art. 3

Ai fini della utilizzazione degli spazi demaniali marittimi di cui all'allegata planimetria per gli allestimenti di cantiere in argomento, il Comune di Ancona, nonché l'impresa dallo stesso incaricata provvederanno, ciascuno per quanto di competenza, a quanto segue:

- Durante le operazioni di trasporto, scarico, deposito, predisposizione, installazione e montaggio degli apprestamenti di che trattasi deve essere adottata ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, di persone e/o cose con la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- Prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e con l'apposizione della prescritta segnaletica monitoria;
- A tal riguardo, dovrà essere predisposta preventivamente a cura della committenza e del soggetto appaltatore apposita segnaletica idonea ad individuare l'area interdotta ad ogni altro utilizzo;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- Gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale;
- Dovrà essere comunicata a questa Autorità di Sistema Portuale, l'effettiva ultimazione dei lavori e la fine dell'utilizzo dell'area demaniale per la finalità legittimata con la presente Ordinanza;
- Dovrà essere reso continuo aggiornamento a questo Ente su eventuali ritardi nell'esecuzione, tali da determinare il protrarsi della esigenza di utilizzazione;
- Dovranno essere prevenuti ogni possibile situazione di interferenza o qualunque disagio che possano prevedersi, per effetto delle connesse attività, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona;



- Dovrà essere data attuazione a tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento), con obbligo di verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento degli apprestamenti dovrà essere perfezionato entro il termine previsto dalla presente Ordinanza, ivi compresa la rimozione delle attrezzature all'uopo necessarie e della segnaletica temporanea, salvo l'aggiornamento previsto nel punto di cui sopra implicante valutazioni circa l'esigenza del protrarsi della necessità di utilizzo delle aree;
- Rispetto di ogni altro obbligo e dovere posti a carico della committenza e del soggetto appaltatore in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.
- Restano in capo al competente soggetto committente tutti gli oneri e gli adempimenti necessari alla corretta gestione nonché al regolare smaltimento dei rifiuti che, di qualunque tipo, siano prodotti nell'ambito delle attività in argomento;
- Restano in capo al competente soggetto committente ed all'appaltatore tutti gli adempimenti e le incombenze per legge dovuti in ordine all'allestimento dei predetti manufatti ed attrezzature;
- Dovrà essere garantita la riduzione in pristino degli spazi utilizzati;
- Dovrà essere previsto un congruo e proporzionato numero di addetti con il compito di garantire la fruibilità della viabilità portuale da parte del mezzo pesante, con particolare riguardo a quando lo stesso dovrà accedere e/o uscire alle/dalle aree destinate alla apposizione degli apprestamenti di che trattasi;
- Sono fatte salve ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza, ivi compresa l'acquisizione di nulla osta e/o eventuali altri atti di assenso del caso dovuti,

### Art. 3

L'Ente comunale richiedente assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e la Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

L'esecutore degli interventi, individuato dal Comune di Ancona, mantiene il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni, manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento dei menzionati lavori comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, contattabile in caso di necessità.



#### **Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconosciuta ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 25.09.2022

**Il Presidente**  
**Ing. Vincenzo Garofalo**

**V°**  
**Il Dirigente**  
**Avv. Giovanna Chilà**

**V° Il Segretario Generale**  
**Dott. Salvatore Minervino**